

⚡ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE
IL DIRIGENTE TECNICO
(Prof. Ing. Pietro Samperi)
P. Samperi

UFFICIO PIANO REG.
IL DIRIGENTE
St. Scopi

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167 PER IL PIANO DELLE ZONE DA DESTINARE ALL' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

PIANO DI
ZONA
N° 19
bis

TOR SAPIENZA

COPIA CONFORME

all'originale di cui alla
deliberazione

CC n. 1039 del 23 x 69
e CC n. 1369 del 25 x 70

il coordinatore dei
piani particolareggiati Fr
ing. giovanni onetti

i redattori

arch. stefano garano
ing. anna maria leone

il vice coordinatore
ing. marlo cudini

i disegnatori

IL FUNZIONARIO
L'INGEGNERE DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Ing. Gianni Onetti Muda)

Occupazione pagina n. *1*



[Handwritten signature]

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE
IL DIRETTORE
[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
conferma conforme all'originale che si rilascia a

1190 del 30.7.73
Com. add. 1190 del 30.7.73

ELAB. GRAF.

5/B

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE-EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

ELABORAZIONE

ADOZIONE

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE PER L'ESECUZIONE
DEL PIANO DI ZONA N.19 BIS

L'edificazione nell'ambito del presente piano di zona è disciplinata dalle norme tecniche generali approvate con D.M. 11.8.1964 n.3266 e modificate con D.M. 23.12.1966 n.2046 allegate al presente piano quale parte integrante dello stesso salvo le specifiche prescrizioni di cui ai seguenti articoli:

ART. 1

L'art. 4 delle norme tecniche generali citate è sostituito dal seguente:

"Le sezioni stradali sono unificate nei 4 tipi appresso specificati: m.12.00; m.14.00; m.30.00; m.54.00.

Tali sezioni in alcuni tratti particolari raggiungono misure maggiori, desumibili dall'elaborato grafico n. 2/3_{bis} del piano di zona, in corrispondenza di aree destinate ai parcheggi".

ART. 2

L'art. 5 comma quarto delle norme tecniche generali citate è sostituito dal seguente:

"Le altezze massime consentite nelle singole zone sono quelle indicate nell'elaborato grafico n. 2, 3^{bis} del piano di zona".

ART. 3

L'art. 6 delle norme tecniche generali citate è sostituito dal seguente:

"Gli edifici prospicienti aree destinate a verde pubblico, a servizi pubblici o aree edificabili, non facenti parte di zone di cui alla legge 167, dovranno avere un distacco minimo di m. 6,00 dalla linea di delimitazione di zona.

Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito di aree vincolate dai piani di zona in esecuzione della legge 167, il distacco minimo di ciascun edificio dal confine dell'area a disposizione dovrà essere di m. 6,00.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strade deve essere contenuta entro l'inclinata a 45° (rapporto 1 ad 1) con origine dal filo stradale del fronte opposto nel caso che l'area prospettante sia a destinazione pubblica e dai distacchi minimi previsti dalle norme relative alle singole zone, nel caso che l'area prospettante abbia destinazione residenziale o commerciale.

L'ordinata va misurata facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccate di ciascun fabbricato.

Le sagome dei fabbricati non prospettanti su strade devono essere contenute entro le inclinate a 45° aventi per ascissa la distanza tra i due fabbricati, misurata al piede dei fabbricati, e per ordinata la stessa misura facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccate di ciascun fabbricato.

La sagoma dei fabbricati affaccianti su aree con destinazione a servizi pubblici deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapporto 1 a 1) con origine dalla linea di delimitazione di zona.

La sagoma dei fabbricati affacciatisi su area edificabile non soggetta al vincolo di cui alla legge 167 dovrà essere contenuta nella inclinata a 45° (rapporto 1 a 1) con origine dal distacco minimo previsto dalle norme relative alle singole aree oltre la linea di delimitazione di zona.

A parziale deroga possono essere ammessi brevi distacchi tra la fronte di un corpo di fabbrica e la testata di un'altro, testata la cui larghezza non sia superiore a m. 15 tra due spazi interni o tra spazio interno e strada: tali brevi distacchi debbono essere pari almeno alla metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 12.

Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci.

Tra le facciate di edifici prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine, valgono le norme stabilite per le chiostrine dal Regolamento Generale Edilizio vigente, purchè la proiezione ortogonale di un fronte sull'altro non sia superiore a m. 10,00.

Le distanze tra i fabbricati saranno misurate dal perimetro esterno dei muri di qualsiasi avancorpo o corpo a sbalzo chiuso".

ART. 4

L'art. 9 delle norme tecniche generali è così sostituito:
"Sono eccezionalmente consentite costruzioni accessorie purchè siano esclusivamente utilizzate per servizi sociali e collettivi della residenza/^e richieste da Enti pubblici.

La superficie coperta di tali costruzioni non deve superare 1/10 dell'area a disposizione non impegnata dall'edificio o dagli edifici principali. L'altezza massima consentita non può superare m. 4,00.

La destinazione d'uso dovrà essere vincolata con atto notarile registrato e trascritto.

Tutti gli spazi interni al lotto non impegnati dall'edificio o dagli edifici principali nè da strade o rampe di accesso ai piani seminterrati o interrati, nè da piazzali per la sosta delle autovetture, do-

vranno essere sistemati e mantenuti a giardino".

ART. 5

L'art. 10 comma primo delle norme tecniche generali citate è sostituito dal seguente:

" Al di fuori della sede stradale, su aree interne a lotti edificabili debbono essere riservate aree per il parcheggio delle autovetture in ragione di almeno mq. 1 ogni mc. 20 di costruzione fuori terra, per edifici destinati a residenze e negozi e di mq. 1 ogni mc. 10 per edifici destinati ad altri usi (Uffici, magazzini, servizi pubblici, ecc.).

I parcheggi dovranno essere a servizio esclusivo delle costruzioni e potranno essere ricavati unicamente ai piani seminterrati e cantinati degli edifici o anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse in appositi piazzali di sosta.

Gli accessi dei parcheggi e delle autorimesse sulle strade pubbliche dovranno essere particolarmente studiati ai fini di non intralciare il traffico veicolare sulle strade stesse."